

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

20.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 27 GENNAIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANTURCO

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione per acclamazione</i>):	
Valore giuridico della Carta del Lavoro (1267)	153
CENSI, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 10.

(*E presente il Sottosegretario di Stato per la giustizia, Putzolu*).

PRESIDENTE comunica che sono assenti, perchè mobilitati, il Presidente della Commissione Farinacci ed i Consiglieri nazionali: Balletti, Foraboschi, Maranca, Orlandi Biagio, Panepinto e Picone, e che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Pace Nicola, Piccinato e Ventrella.

Constata che la Commissione è in numero legale.

SALERNO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE rivolge un saluto al Presidente della Commissione e agli altri camerati richiamati alle armi, ai quali, a nome della Commissione stessa, invierà un telegramma di affettuoso augurio per il loro felice ritorno, dopo la immane vittoria delle nostre armi. (*Applausi vivissimi*).

Discussione del disegno di legge: Valore giuridico della Carta del lavoro. (1267)

CENSI, *Relatore*, nota che, data l'ampia ed esauriente relazione del Guardasigilli al disegno di legge in esame, è ben difficile poter fare un nuovo commento, adeguato alla portata che il provvedimento riveste. Ritiene tuttavia di dover mettere in particolare risalto come questa nuova legge, che fonde intimamente e definitivamente l'ordinamento corporativo con quello giuridico dello Stato, pone fine ad ogni e qualsiasi discussione che sino ad oggi si è potuta fare sulla natura giuridica della Carta del Lavoro e sulla influenza che essa poteva avere nei rapporti privati. Finalmente viene affermato che non esistono due ordini di rapporti concentrici che non riescono ad influenzarsi se non indirettamente. Non potevano esistere due ordinamenti distinti, l'ordinamento giuridico vero e proprio e quello corporativo, sì che nell'ordinamento giuridico si dovesse far richiamo all'ordinamento corporativo come ad una cosa distinta, tutte le volte in cui la disciplina dei rapporti individuali doveva essere ispirata ai principi della Carta del Lavoro. Avvenuta questa fusione definitiva, l'ordine corporativo si identifica con quello giuridico, sì che i rapporti fra i privati devono adeguarsi all'etica consacrata nella Carta del Lavoro, e si raggiunge una perfetta armonia tra le norme cosiddette di diritto pubblico e quelle regolano i rapporti individuali.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Esisteva, in ordine alla riforma della vecchia codificazione, un vizio di origine: si diceva che intanto si potevano rivedere i Codici da un punto di vista tecnico, in quanto si lasciassero inalterati i principi che dovevano presiedere alla regolamentazione dei singoli istituti. Ma ciò costituiva un ostacolo formidabile alla fascistizzazione dei Codici, perchè era impossibile formare i Codici fascisti, lasciando inalterati i principi che regolavano l'attività privata.

Il Guardasigilli, con la sua squisita sensibilità di interprete e di fedele esecutore della volontà del Duce, ha redatto questo disegno di legge che si compone sostanzialmente di due parti: con la prima si dice che i principi della Carta del Lavoro devono costituire il criterio direttivo per l'interpretazione e l'applicazione della legge; con la seconda si sana il vizio di origine del rifacimento dei Codici, dandosi potere al Governo di coordinare i

nuovi Codici con i principi che la Rivoluzione fascista ha maturato e proclamato e con le disposizioni emanate in attuazione della Carta del Lavoro.

Si attua così quell'ordine nuovo che sarà seguito da tutte le genti dopo che le nostre armi avranno debellato le forze delle plutocrazie coalizzate a difesa dei loro egoistici interessi.

Propone che il disegno di legge, data la sua importanza e il suo alto significato, sia approvato per acclamazione. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE pone a partito la proposta di approvare il disegno di legge per acclamazione. (*Vivissimi applausi*).

Dichiara approvato per acclamazione il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 10.45.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Valore giuridico della Carta del Lavoro. (1267)

ART. 1.

Le Dichiarazioni della Carta del Lavoro costituiscono principi generali dell'Ordinamento giuridico dello Stato e danno il criterio direttivo per l'interpretazione e per l'applicazione della legge.

ART. 2.

L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore con le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 14 dicembre 1925-IV, n. 2260 per la pubblicazione dei nuovi Co-

dici e per il coordinamento di essi con le disposizioni relative alle medesime materie contenute in altre leggi, è estesa anche al loro coordinamento con le leggi emanate in attuazione della Carta del Lavoro e con quelle che ne hanno integrato o parzialmente modificato particolari disposizioni. L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore è estesa in generale alla più organica sistemazione legislativa delle materie regolate mediante le opportune modificazioni, fusioni e abrogazioni delle varie disposizioni contenute nei Codici e nelle leggi predette.

